

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DISTRETTO N.54

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE DI CECCANO

Allegato n.2 alla comunicazione n. 243/DS prot. n 924 del 17.2.14

Sanzioni pecuniarie, penali e responsabilità civile per danni in violazione del Testo Unico sulla Privacy

Le violazioni amministrative

Omessa o inidonea informativa all'interessato (Art.161 Codice privacy)	Sanzioni da 6.000 a 36.000 Euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice
Cessione illecita di dati (Art. 162 co. 1 Codice privacy)	La cessione dei dati ad altro titolare in violazione di quanto previsto dall'art.16, co. 1, lett. b) (trattamento non compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti) è punita con la sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 Euro.
Violazioni relative ai dati personali (Art. 162 co. 2 Codice privacy)	La violazione di cui all'art. 84, co. 1 relativa ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 Euro.
Violazione delle misure indicate nell'art.33 o delle disposizioni indicate nell'art.167 (Art. 162 co. 2 bis Codice privacy)	In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 Euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta
Omessa informazione o esibizione al Garante (Art. 164 Codice privacy)	Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante (art. 150, co. 2, e art.157) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 Euro
Casi di minore gravità (Art. 164 bis, co 1 Codice Privacy)	Se una delle violazioni di cui agli articoli 161,162,163,164 è di minore gravità, avuto riguardo anche alla natura economica e sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari a 2/5 (due quinti)
Cumulo delle sanzioni (Art. 164 bis, co 2 Codice Privacy)	In caso di violazione di più disposizioni (ad eccezione di quelle di cui all'art. 162 c. 2, 162 bis e 164) commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 300.000 Euro.
Casi di maggiore gravità (Art. 164 bis, co 3 Codice Privacy)	Nei casi di maggiore gravità e di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, o quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limini minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio.
Casi di maggiore gravità (Art. 164 bis, co 4 Codice Privacy)	Le sanzioni possono essere aumentate sino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del trasgressore.
Pubblicazione della sentenza (Art. 172 Codice privacy)	La condanna per uno dei delitti previsti dal Codice importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DISTRETTO N.54

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE DI CECCANO

Gli illeciti penali	
Trattamento illecito di dati (Art. 167 Codice privacy)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione della normativa è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a tre anni
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (Art. 168 Codice privacy)	Chiunque, nella notificazione o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Misure di sicurezza (Art. 169 Codice privacy)	Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste è punito con l'arresto sino a due anni. Nel caso di regolarizzazione delle omissioni nei 60 giorni successivi, l'autore della violazione è ammesso a definire la violazione con il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione; l'adempimento ed il pagamento estinguono il reato.
Inosservanza di provvedimenti	Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal

La responsabilità civile per danni

del Garante

(Art. 170 Codice privacy)

Danni cagionati per effetto del trattamento (Art. 15 Codice privacy)	Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. E' risarcibile anche il danno non patrimoniale. Per quel che concerne la responsabilità civile per danni, il Codice qualifica il trattamento dei dati personali come attività pericolosa, ex. art. 2050 c.c.; è da evidenziare come ciò comporti un'inversione dell'onere della prova nell'azione risarcitoria, per cui tale onere viene a gravare sull'azienda/ente, che è tenuta a dimostrare di avere applicato "tutte le misure di sicurezza più idonee" (quindi con la miglior tecnologia ed organizzazione possibile) a garantire la sicurezza dei dati personali gestiti.
--	---

Garante, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Prof.ssa Concetta Senese